



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 25 del 17/03/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Saldiglora Marianna del Foro di Catania per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinnanzi al Tribunale Civile di Enna in funzione di Giudice del Lavoro presentato dalla Dr.ssa Siciliano Michela, per essere inquadrata nella categoria D4 a decorrere dall'1/1/2005.-

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di marzo alle ore 14.00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

.....

.....

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Filippa La Loggia

.....

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Siciliano Michela del Foro di Enna per la difesa dell'Ente avverso il ricorso al Tribunale Civile di Enna in funzione di Giudice del Lavoro presentato dalla Dott.ssa Siciliano Michela, per essere inquadrata nella categoria D4 a decorrere dal 01/01/2005.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato ricorso al Tribunale Civile di Enna in funzione di Giudice del Lavoro, notificato in data 12/02/2015 ed acquisito al Protocollo del Comune al n. 1869, con cui la Dott.ssa Michela Siciliano, nata a Barrafranca il 14/02/1952, ove risiede in Viale Signore Ritrovato ed elettivamente domiciliata a Barrafranca, in Via Belvedere n. 4, presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, cita il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

- accertare e dichiarare che la Dott.ssa Siciliano Michela ha diritto ad essere inquadrata nella qualifica D4 a decorrere dal 01/01/2005;
- accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Siciliano Michela a percepire il compenso previsto dall'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL del 01/4/1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004;
- condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Dott. ssa Siciliano delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della qualifica D4 con decorrenza dal 01/01/2005 fino al soddisfo sulla base di disponenda CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare il Comune di Barrafranca al pagamento in favore della Dott.ssa Siciliano Michela dei compensi alla stessa spettanti in virtù della disposizione di cui all'art. 17, comma 2 , lett. f) del CCNL del 01/4/1999 come modificato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004, quantificati in via equitativa con decorrenza dal 2008 in complessivi € 10.500,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il Comune di Barrafranca ha l'obbligo di corrispondere in favore della Dott.ssa Siciliano le relative differenze retributive corrispondenti alla qualifica D4 anche per il lavoro che verrà prestato in futuro;
- condannare il Comune di Barrafranca al pagamento in favore dell'Istituto previdenziale, di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali e di ogni altra indennità ed emolumento conseguente alla progressione economica riconosciuta alla Dott.ssa Siciliano Michela;
- condannare il Comune di Barrafranca al pagamento delle spese e compensi professionali da porre a carico dell'Ente resistente e con distrazione di questi ultimi direttamente in favore del sottoscritto difensore.

Ritenuto necessario tutelare gli interessi del Comune, anche al fine di non arrecare ulteriori danni gravi e certi all'Ente, procedendo all'affidamento di un incarico legale per opporsi alla citazione dinanzi al Tribunale di Enna in funzione di Giudice del Lavoro;

Preso atto che il Tribunale Civile di Enna in funzione di Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti il 13/5/2015, con invito a costituirsi nelle forme e termini di rito;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire un incarico per la difesa dell'Ente avverso il ricorso al Tribunale di Enna in funzione di Giudice del Lavoro promosso dalla Dott.ssa Siciliano Michela, per essere

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **"Incarico legale all'Avv. SALVATORE PANIATO del Foro di ATA, per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Enna in funzione di Giudice del Lavoro presentato dalla Dott. ssa Siciliano Michela, per essere inquadrata nella categoria D4 a decorrere dal 01/01/2005."** nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

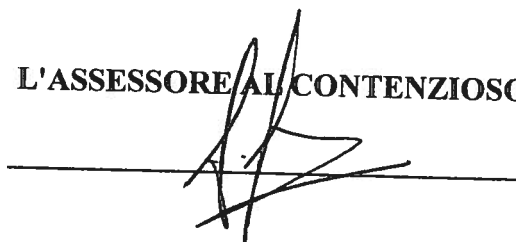
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

inquadrata nella categoria D4 a decorrere dal 01/01/2005, la cui udienza è stata fissata per il **13/5/2015**;

2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo di € 1.500,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di tutti gli accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. ed IVA);
3. di impegnare la somma di € 500,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058 del Bilancio c. e., dando atto che la somma rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000;
4. dare atto che la rimanente somma di € 1.000,00 sarà prevista ed impegnata nel redigendo bilancio di previsione;
5. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
7. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.
8. di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di sottoscrivere il disciplinare d'incarico e di procedere agli atti conseguenziali, ivi compresa la liquidazione dei compensi all'Avvocato, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'incarico.

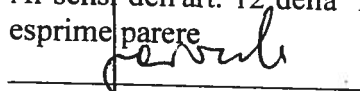
Barrafranca, li 14-03-2015

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO



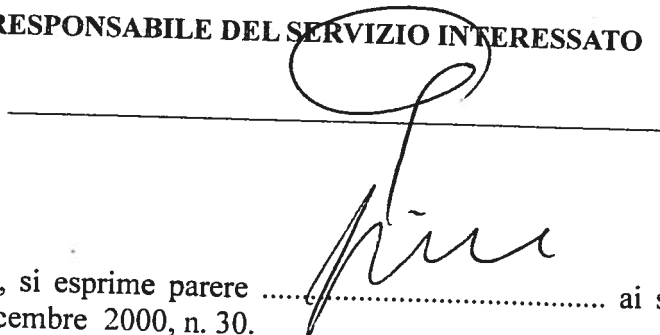
PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere



Barrafranca, li 17-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

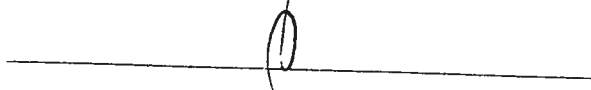


UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 18/3/2015 14/7/192/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Ufficio del Sindaco

Prot. Gab. n. 152
del 22/01/15

Li, 22/01/15

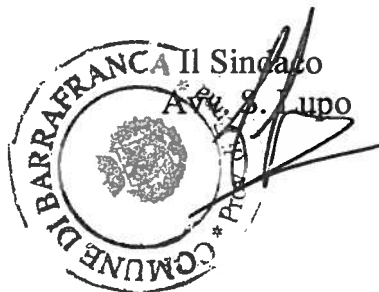
Al Capo del 1° Settore Dott.ssa Crescimanna
Servizio Contenzioso
Sede

Oggetto: Tribunale di Enna – Sez. Lavoro. Ricorso Sig.ra Siciliano Michela c/ Comune di Barrafranca.

In uno alla presente, invio in originale il ricorso di cui all'oggetto, acquisito al ns. prot. gen. n. 769 del 21/01/2015.

Al fine di valutare la procedura da adottare, invito la S.V. a far per venire a questo Ufficio una relazione dettagliata della questione.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.



SINDACO:

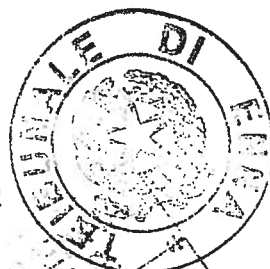
E mail: gabinetto.sindaco@comune.barrafranca.en.it

tel. 0934/464895 - 0934/496054 – fax 0934/400175

COMUNE DI BARRA-FRANCA - P.zza Regina Margherita - Cap. 94012

375 13/2/2015

CONVENZIONE
AGIRIA
COPRA



STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO GIUSEPPE BONANNO

Patrocinante in Cassazione

Via Belvedere n. 4 94012 Barrafranca (EN) - Tel. e fax 0934/466668

Codice fiscale BNNNNG63D09F065N Partita IVA 00585510860

E-mail: antoniogiuseppe.bonanno@avvocatienna.legalmail.it



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0001869

del 12/02/2015

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO



RICORSO

Per la Dott.ssa SICILIANO MICHELA, nata a Barrafranca, il 14/02/1952 ed ivi residente in Viale Signore Ritrovato n. 9, codice fiscale SCLMHL52BA676U, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giuseppe Bonanno, c.f. BNNNNG63D09F065N ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Barrafranca, Via Belvedere n. 4, come da procura stesa in separato foglio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: antoniogiuseppe.bonanno@avvocatienna.legalmail.it già comunicato all'Ordine degli Avvocati di Enna

CONTRO

COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del Sindaco pro tempore, Piazza Regina Margherita, codice fiscale 80003210863

PREMESSO CHE

Con determinazione del 04/05/1999 n. 218/313 il Dirigente del I settore del Comune di Barrafranca attribuiva ai dipendenti di detto Comune (tra i quali la Dott.ssa Siciliano Michela che svolgeva e svolge le mansioni di bibliotecaria) le qualifiche previste dal CCNL del 31/03/1999 (all. 1). Pertanto, alla dipendente Dott.ssa Siciliano Michela veniva attribuita la qualifica D2.

La Dott.ssa Siciliano contestava detta attribuzione ritenendo che, essendo dipendente responsabile del servizio di biblioteca, il Dirigente le avrebbe dovuto assegnare la qualifica D3.



Pertanto, su ricorso giudiziale della dipendente, interveniva pronuncia del Tribunale di Enna, Sez. Lav. che con sentenza n. 467/2011 del 26/10/2011 (all. 2) accertava e dichiarava il diritto della dipendente a venire inquadrata nella qualifica D3 dal 04/05/1999 con relativa condanna del Comune di Barrafranca al pagamento delle differenze retributive.

Invero, in virtù dell'accordo di contrattazione decentrata del 05 maggio 2006 che prevedeva di concedere la progressione economica orizzontale ai dipendenti che avevano avuto una valutazione di almeno 7/10, venivano adottati i seguenti provvedimenti:

- 
- 1) con determina del Capo del I settore n. 78/402 del 10/07/2006 (all. 3) veniva disposta la progressione economica orizzontale dei dipendenti con qualifica D2, riconoscendo loro la qualifica D3. Pertanto, in virtù di detta determina alla Dott.ssa Siciliano veniva riconosciuta la qualifica D3 a decorrere dall'01/01/2005;
 - 2) con determina del Capo del I settore n. 79/403 del 10/07/2006 (all. 4), la progressione economica orizzontale a D4 di tutti i dipendenti in possesso di qualifica D3 a decorrere dall'01/01/2005.

Risulta, pertanto, evidente che se alla Dott.ssa Siciliano fosse stata riconosciuta la qualifica D3 sin dal 04/05/1999, come statuito dal Tribunale di Enna, quest'ultima avrebbe beneficiato della progressione economica orizzontale da D3 a D4 nel 2006 in quanto sarebbe stata anch'essa destinataria della progressione economica disposta con la determina sopra menzionata che aveva riconosciuto detto beneficio ai dipendenti che a quella data si trovavano nella posizione D3.

Orbene, da quanto sopra esposto emerge che la Dott.ssa Siciliano Michela ha diritto:

- all'inquadramento nella qualifica D4 a decorrere dall'01/01/2005, come era stato disposto con determina del Capo del I settore n. 79/403 del 10/07/2006;
- alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti alla progressione economica da D3 a D4 decorrenti dall'01/01/2005.



Si fa rilevare, inoltre, che la Dott.ssa Siciliano Michela con determinazione del Sindaco n. 31 del 19/03/1998 (all. 6) era stata nominata bibliotecaria e quindi responsabile della Biblioteca Comunale. Detta nomina ha comportato l'assunzione di specifiche responsabilità in virtù delle quali, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. f), del CCNL dell'01/04/1999, la Dott.ssa Siciliano Michela ha acquisito il diritto a percepire un compenso, come determinato in sede di contrattazione decentrata, in misura non superiore a £ 2.000,00. Invero, detto compenso, come risulta dalle modifiche apportate all'art. 17 sopra menzionato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004 (all. 1 bis) può ora essere determinato da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00.

La contrattazione decentrata richiamata dal CCNL è avvenuta, come risulta dai verbali del 21/01/2000 e del 06/07/2000 (all. 7 e 8), tant'è che il Comune di Barrafranca dal 2008 ad oggi ha messo in bilancio somme di denaro per provvedere all'elargizione in favore dei dipendenti dei compensi di cui all'17 sopra menzionato (vedasi deliberazioni nn. 94/2008 all. 9, 64/2009 all. 10, 123/2011 all. 11, 133/921 del 2012 all. 12, 14/57 del 2014 all. 13, 44/2014 all. 14).

Orbene, nonostante quanto sopra il Comune di Barrafranca non ha mai riconosciuto ed elargito alla Dott.ssa Siciliano Michela il compenso previsto dalla sopra menzionata norma contrattuale.

In ordine al quantum debeatur di fa rilevare quanto segue

- A) Con riferimento alle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della qualifica D4 con decorrenza dal 01/01/2005, si fa rilevare che prima di proporre il presente ricorso la Dott.ssa Siciliano Michela provvedeva ad effettuare un conteggio delle somme dovute tramite ausilio di Consulente del lavoro il quale con apposita relazione contabile accertava che le predette differenze retributive alla data del 31/03/2014 ammontavano a complessivi € 14.285,64 (all. 5). Il predetto consulente ha



calcolato le differenze retributive anno per anno con decorrenza 01/01/2005 così come segue:

- € 1.333,43 per il 2005 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.823,39;
- € 1.336,19 per il 2006 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.761,64;
- € 1.228,08 per il 2007 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.546,70;
- € 1.337,14 per il 2008 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.619,54;
- € 1.330,81 per il 2009 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.550,05;
- € 1.325,38 per il 2010 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.497,64;
- € 1.339,34 per il 2011 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.447,53;
- € 1.336,55 per il 2012 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.308,07;
- € 1.328,34 per il 2013 che maggiorata di rivalutazione ed interessi fino al 31/03/2014 ammonta ad € 1.330,25;
- € 328,36 per il 2014 fino al 31/03/2014.

Ai superiori importi vanno aggiunti anche quelli maturati successivamente al 31/03/2014 nonché quelli maturandi nelle more dello svolgimento del presente giudizio che potranno essere determinata da disponenda CTU contabile.

B) Con riferimento, invece, ai compensi spettanti alla ricorrente ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. f), del CCNL dell'01/04/1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL



22/01/2004, considerato che viene previsto da detta contrattazione un compenso che va da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00 annuo, si ritiene che in via equitativa possa essere riconosciuto, quanto meno dal 2008 ad oggi (visto che non vi è dubbio che a partire da detto anno il Comune di Barrafranca ha messo in bilancio le relative somme) , un importo medio annuo pari ad € 1.500,00, per un totale pari ad € 10.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto difensore, nell'interesse della propria rappresentata,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, per tutti i motivi sopra esposti:

accertare e dichiarare che la Dott.ssa Siciliano Michela ha diritto ad essere inquadrata nella qualifica D4 a decorrere dall'01/01/2005;

- accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Siciliano Michela a percepire il compenso previsto dall'art. 17 comma 2 lett. f), del CCNL dell'01/04/1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004;
- condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Dott.ssa Siciliano Michela delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della qualifica D4 con decorrenza dal 01/01/2005 fino al soddisfo sulla base di disponenda CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Dott.ssa Siciliano Michela, dei compensi alla stessa spettanti in virtù della disposizione di cui all'art. 17 comma 2 lett. f), del CCNL dell'01/04/1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004, quantificati in

via equitativa con decorrenza dal 2008 in complessivi € 10.500,00, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

- accertare e dichiarare che il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, ha l'obbligo di corrispondere in favore della Dott.ssa Siciliano Michela le relative differenze retributive corrispondenti alla qualifica D4 anche per il lavoro che sarà prestato in futuro;
- condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'Istituto previdenziale, di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali e di ogni altra indennità ed emolumento conseguente alla progressione economica riconosciuta alla Dott. Siciliano Michela.

condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali da porre a carico dell'Ente resistente e con distrazione di questi ultimi direttamente in favore del sottoscritto difensore.

In via istruttoria si chiede che venga ammessa apposita C.T.U. contabile onde determinare quanto segue:

- a) la data a partire dalla quale alla ricorrente andava riconosciuta la categoria economica D4;
- b) gli esatti importi delle differenze retributive dovute alla ricorrente in conseguenza di quanto esposto in ricorso, maturate e maturande, con decorrenza dall'01/01/2005, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- c) l'ammontare della somma dovuta alla ricorrente conseguente al suo diritto a percepire i compensi di cui all'art. 17 comma 2 lett. f), del CCNL dell'01/04/1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004;
- d) l'ammontare di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali e di ogni altra indennità ed emolumento dovuti all'Istituto previdenziale in conseguenza della suddetta progressione economica.



Si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti: 1) CCNL del 31/03/1999; 1bis) art. 17 CCNL del 31/03/1999 come modificato dall'art. 36 del CCNL 22/01/2004; 2) sentenza n. 467/2011 del 26/10/2011 del Tribunale di Enna, Sez. Lav.; 3) determina del Capo del I settore n. 78/402 del 10/07/2006; 4) determina del Capo del I settore n. 79/403 del 10/07/2006; 5) relazione tecnica a firma del Consulente del Lavoro Rag. Massucci Romina; 6) determinazione del Sindaco n. 31 del 19/03/1998; 7) verbale del 21/01/2000; 8) verbale del 06/07/2000; 9) deliberazione n. 94/2008; 10) deliberazione n. 64/2009; 11) deliberazione n. 123/2011; 12) determina n. 133/921 del 2012; 13) determina n. 14/57 del 2014; 14) deliberazione n. 44/2014.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile.

BARRAFRANCA, 19/01/2015

Avv. Antonio Giuseppe Bonanno



R. G. U. P. / 15

TRIBUNALE DI ENNA

IL GIUDICE DEL LAVORO, IL GIUDICE
Dott.ssa Anita Siliotti

Letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 415 e ss. Cpc;

FISSA

L'udienza di discussione per il 13.5.2015
locali del TRIBUNALE DI ENNA.

ora 9.00 e seguenti, nei

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del
ricorrente, alla controparte entro giorni dieci da oggi, avvertendo il convenuto che ha
l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.
Enna, 3.2.2015

Depositate nella Cancelleria
del Tribunale di Enna

3.2.15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Russo

IL GIUDICE
IL GIUDICE
Dott.ssa Anita Siliotti



E' copia conforme all'originale che
si conserva per uso ufficio.

Enna, il 6.2.15
IL CANCELLIERE (C)
Dott. Russo

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Bonanno Antonio Giuseppe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP del Tribunale di Enna

CERTIFICO

Di avere notificato copia del superiore ricorso e del pedissequo decreto a

Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, avente sede legale in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, mediante consegna a mani

*G. Ferri Peppi G.
uff. polo*

12/02/15

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Concetta Peseo



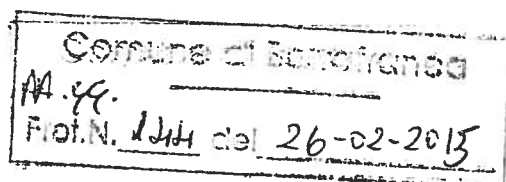
COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

Cap. 94012 - Cod. Fisc. 80003210863 - P. IVA 00429180862 - Tel. 0934 496011 - E-mail: comunebarr@k2net.it

UFFICIO DEL PERSONALE

Trattamento Economico del personale- Telelavoro



Al Sig. Sindaco
Ai componenti della Giunta Comunale
Sede

Oggetto: Ricorso presentato dalla dip. Siciliano M. per riconoscimento cat. econ. D4 dal 01/01/2005 e compensi di cui all'art 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1999 - Relazione

Con la presente si comunica alle SS.LL. che con prot. gen. n.1869 del 12/02/2015 è stato presentato ricorso dalla dip. Siciliano per riconoscimento della cat. econ. D4 dal 01/01/2005 e compensi di cui all'art 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1999.

Preliminarmente va precisato che la stessa Siciliano con nota prot. gen. n. 9023 del 20/06/2012 chiedeva all'ufficio scrivente il riconoscimento della cat. econ D4 e i compensi di cui all'art 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1999.

Con nota prot. gen. n. 10267 del 18/07/2012 si dava riscontro con le seguenti motivazioni: " Lo stesso Giudice del Lavoro ha trattato ampiamente nella sentenza de quo della retribuzione accessoria , art 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1999 , rigettando le domande avanzate (vedi sentenza 853/2005 pag 6 capoverso 3-4-5, pag 7 capoverso 1-2-3).

Relativamente alla richiesta di attribuzione del D4 economico va precisato che la PEO avviene:

- Nel rispetto del limite economico derivante dalla somma assegnata a tale istituto per effetto del contratto decentrato;
- Attraverso la formulazione di specifiche graduatorie i dipendenti inquadrati nelle diverse categorie accedono alla progressione economica a seguito di un processo di valutazione.

La normativa recita che le progressioni economiche non sono generate da meccanismi automatici, ma bensì avvengono su presupposto di:

1. disponibilità delle risorse economiche;
2. individuazione dei posti per settore;
3. selezioni effettuate.

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. _____ nato a _____ il _____, del Foro di _____,
con studio a _____ in Via _____, – Codice Fiscale: _____,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. in data, ha deliberato di resistere al ricorso, dinanzi al Tribunale di Enna in funzione di Giudice del Lavoro, per essere inquadrata nella categoria D4 a decorrere dal 01/01/2005, promosso dalla Dott.ssa Michela Siciliano, nata a Barrafranca il 14/02/1952, ove risiede, in Viale Signore Ritrovato, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Massimo Cannella del foro di Milano e dall'Avvocato Paolo Gagliano del foro di Agrigento, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata a Enna, in Via Grimaldi, 8 presso lo Studio Legale dell'Avv. Gianpiero Cortese, giusta procura a margine del ricorso, e conseguentemente ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;
 - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel ricorso, dinanzi al Tribunale di Enna in funzione di Giudice del Lavoro, promosso dalla Dott.ssa Michela Siciliano, per essere inquadrata nella categoria D4 a decorrere dal 01/01/2005 e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi

tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 1.500,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune

committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____